



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 97 del reg.	Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI SCAMBIO INFORMATIVO TRA COMUNE E CAM. S.P.A.
Data 16/07/2019	

L'anno duemiladiciannove, il giorno 16 del mese di LUGLIO alle ore 15:10 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nei modi di legge, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

			Presenti	Assenti
Nazzarro	Velia	Sindaco	X	
Ottaviani	Italo	Vice Sindaco		X
Mazzetti	Mario	Assessore	X	
Zazza	Alessandra	Assessore	X	
De Luca	Rosa	Assessore		X

Partecipa il Segretario Comunale dott. Francesco Cerasoli.

Assume la presidenza il Sindaco che, verificato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare l'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: "**APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI SCAMBIO INFORMATIVO TRA COMUNE E CAM. S.P.A.**" – e ritenutala meritevole di accoglimento;

Visti i pareri espressi sulla proposta di deliberazione dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 c. 1 T.U. D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrale e sostanziale.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto,
Con voto unanime,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione Immediatamente Eseguita ex art. 134/4 del D.Lgs n. 267/2000



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Medaglia d'argento al valore civile

Piazza della Libertà, 1 - Tel.: 08639081- Fax: 0863-995412



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

Oggetto: approvazione schema di convenzione per attività di scambio informativo tra Comune e CAM. S.p.A.

Il proponente

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 09.04.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2019-2021;

Ricordato che:

- il CAM S.p.A., società interamente partecipata da Enti locali, gestisce il Servizio Idrico Integrato per conto di tutti i comuni (soci e non) ricadenti nell'Ambito Territoriale 2 Marsicano, ad eccezione dei comuni di Canistro e Civitella Roveto, in attuazione delle L. 36/1994 (Legge Galli - Disposizioni in materia di risorse idriche) e successive norme di settore L. 267/2000 (testo Unico delle Leggi sugli enti Locali) e del D. Lgs. 152/2006 (norme in materia ambientale);
- in data 08.01.2007 veniva sottoscritta apposita convenzione tra l'ATO n° 2 Marsicano ed il CAM S.p.A per l'affidamento del servizio idrico integrato in House Providing;
- in data 09 agosto 2016 l'Ente d'Ambito Marsicano e il CAM S.p.A. hanno sottoscritto la "Convenzione per la regolazione dei rapporti tra ente affidante e gestore del S.I.I." a norma della quale il Gestore è obbligato a raggiungere l'equilibrio economico finanziario della gestione ed è tenuto, tra l'altro, ad adottare strategie di contrasto dei fenomeni di evasione degli utenti;

Ritenuto a tal fine indispensabile, anche in ragione della natura "in house" del servizio svolto, l'aggiornamento delle informazioni necessarie per lo svolgimento del servizio di che trattasi ed in particolare delle attività finalizzate al contrasto dei fenomeni di evasione;

Ritenuto peraltro che lo scambio di informazioni, oltre a soddisfare le finalità istituzionali connesse alla gestione di un servizio pubblico "in house" e al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, costituisce importante elemento per le attività di verifica e accertamento delle posizioni tributarie poste in essere dal personale dell'ufficio tributi dell'Ente;

- Ravvisata l'utilità di una sostanziale collaborazione tra il Comune di Carsoli e il CAM S.p.A. con lo scopo di aggiornare le informazioni e, se necessario, consentire

l'aggiornamento dei ruoli ed una ricognizione delle "utenze irregolari", ai fini della riduzione del fenomeno dell'evasione tributaria e tariffaria;

Visti:

- il D. Lgs.vo n. 267/2000 ed in particolare l'art. 12, comma 1, laddove prevede che gli enti locali esercitano i compiti conoscitivi e informativi concernenti le loro funzioni in modo da assicurare, anche tramite sistemi informativo-statistico automatizzati, la circolazione delle conoscenze e delle informazioni tra le amministrazioni;
- il D.P.R. n. 445/2000 ed in particolare gli articoli 40 e 43 nei quali è previsto che, al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni contenute in elenchi o pubblici registri, le amministrazioni sono tenute a consentire ad altre amministrazioni, senza oneri, la consultazione per via telematica degli archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali;
- il D. Lgs.vo n. 165/2001 ed in particolare l'art. 2 il quale prevede che le Pubbliche amministrazioni ispirano la loro organizzazione, tra gli altri, al criterio di collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici;

Considerato che la materia dell'accesso ai dati detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, ai fini della condivisione e della fruibilità degli stessi è disciplinata, altresì, dalle disposizioni del d.Lgs.vo n. 82/2005 ed in particolare dagli articoli 50, 52 e 73 che, tra l'altro prevedono che qualunque dato trattato da una Pubblica Amministrazione, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione dei dati sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali della amministrazione richiedente, senza oneri salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive;

Atteso pertanto che, in linea generale, qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione è reso accessibile e fruibile ad altre amministrazioni in funzione dello svolgimento dei compiti istituzionali di quest'ultime nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali dettata dal Regolamento UE n. 679/2016 e dal D.Lgs.vo n. 101/2018;

Richiamate le "linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni" emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale nel giugno 2013;

Visto l'allegato schema di convenzione per le attività di scambio informativo, elaborato da CAM spa e sottoposto all'esame del Responsabile per la Protezione dei Dati del comune di Carsoli il quale ha espresso parere favorevole conservato in atti;

Visti il decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii., lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità;

PROPONE DI DELIBERARE

Approvare l'allegato schema di convenzione per le attività di interscambio informativo tra il comune di Carsoli e la società partecipata CAM S.p.A.

Approvare altresì l'allegato A) relativo al formato di interscambio dei dati.

Dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo pretorio on line e nella sezione Amministrazione trasparente.

Dare altresì atto che si prescinde dall'acquisizione del parere contabile in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

Trasmettere copia del presente atto alla società partecipata CAM S.p.A per i conseguenti adempimenti.

Rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/00, attesa l'urgenza di consentire il reciproco scambio informativo.


IL SINDACO
Avv. VELDA NAZZARRO



Pareri art. 49 T.U.

In ordine alla regolarità tecnica: favorevole

Il Responsabile del Servizio Tributi
Dott.ssa Anna Maria D'Andrea



CONVENZIONE

per attività di scambio informativo

L'anno duemiladiciannove, il giorno del mese di nella sede del Comune di Carsoli

TRA

il **Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A.**, d'ora innanzi per semplicità CAM SpA, con sede legale in Avezzano, Via Caruscino n° 1, C.F. e P.I. 01270510660, nella persona della Dott.ssa Manuela Morgante, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Gestione e Rappresentante Legale del CAM S.p.A.,

E

Il Comune di Carsoli (AQ) P.I. 00217280668, con sede a Carsoli in Piazza della Libertà 1, nella persona della Dott.ssa Avv. Velia Nazzarro, nella sua qualità di Sindaco

PREMESSO

- **Che** il CAM S.p.A. è una società a capitale sociale interamente detenuto da Enti locali;
- **Che** il CAM S.p.A. gestisce il Servizio Idrico Integrato per conto di tutti i comuni (soci e non) ricadenti nell'Ambito Territoriale 2 Marsicano, fatta eccezione per i comuni di Canistro e Civitella Rovereto, in attuazione delle L. 36/1994 (Legge Galli - Disposizioni in materia di risorse idriche) e successive norme di settore L. 267/2000 (testo Unico delle Leggi sugli enti Locali) e del D. Lgs. 152/2006 (norme in materia ambientale);
- **Che** la Regione Abruzzo, tramite le Leggi Regionali n. 2/1997 e 9/2011, nonché tramite il regolamento regionale DPGR 1/2013 RE, disciplina l'organizzazione del SII e le funzioni di indirizzo e controllo sulla gestione del SII da parte dell'ATUR e dell'ERSI;
- **Che**, in particolare, l'art. 151, comma 1, del già citato D. Lgs. 152/06 (Norme in materia ambientale), prevede che il rapporto con il soggetto gestore del SII sia regolato da una Convenzione predisposta dall'Ente di governo;
- **Che**, in particolare, l'art. 6 della Legge Regionale n. 2/1997 prevede che l'organizzazione del SII sia attribuita agli enti locali, nell'ambito delle norme che la regolano;
- **Che**, in particolare, l'art. 1, comma 10, della Legge Regionale n. 9/2011 prevede che l'esercizio delle competenze nelle materie assegnate agli enti locali è esercitato dall'Assemblea dei sindaci (ASSI);
- **Che** il controllo analogo viene esercitato dall'ATO n° 2 Marsicano ai sensi della Convenzione di affidamento del servizio idrico integrato in House Providing sottoscritta tra l'ATO n° 2 Marsicano ed il CAM S.p.A. in data 08-01-2007;
- **Che** in data 09 agosto 2016 l'Ente d'Ambito Marsicano e il CAM S.p.A. hanno sottoscritto la "Convenzione per la regolazione dei rapporti tra ente affidante e gestore del S.I.I. nella Regione Abruzzo";
- **Che** l'art. 4, comma 12, della succitata Convenzione, prevede che il Gestore (cioè il CAM S.p.A.) è tenuto ad adottare strategie di contrasto dei fenomeni di evasione da parte dell'utenza e di allacci non autorizzati e che il successivo comma 31 obbliga il Gestore a raggiungere l'equilibrio economico finanziario della gestione;

-
- **Che** il CAM gestisce il Servizio Idrico Integrato nel rispetto delle tariffe deliberate dall'ERSI in tutti i comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale 2 Marsicano, fatta eccezione per i comuni di Canistro e Civitella Roveto;
 - **Che**, in conseguenza di quanto sopra, anche in ragione della natura "in house" del servizio svolto, l'aggiornamento delle informazioni risulta necessario ad assicurare l'equilibrio economico finanziario del servizio convenzionato e soddisfa le finalità istituzionali dei comuni interessati;
 - **Che**, sotto altro profilo, l'art. 5, comma 1, lettera d) del Regolamento (UE) 679/16, prevede che i dati personali debbono essere esatti e, se necessario, aggiornati, e che pertanto risulta obbligatorio l'aggiornamento delle informazioni necessarie per lo svolgimento del servizio pubblico, compreso il contrasto dei fenomeni di evasione;
 - **Che**, in ragione di quanto sopra, la comunicazione dei dati tra i comuni interessati e il CAM S.p.A. è basata su di un compito di interesse pubblico, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e), del Regolamento (UE) 679/16;
 - **Che** l'art. 2-ter del D. Lgs. vo 196/3 s.m.i., prevede che la base giuridica prevista dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del Regolamento (UE) 679/16, è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti, di regolamento;

- **Che** il Considerando 45 Regolamento (UE) 679/16 prevede che le norme legislative potrebbero precisare le condizioni generali che presiedono alla liceità del trattamento, nonché prevedere le specificazioni per stabilire il titolare del trattamento, il tipo di dati personali oggetto del trattamento, gli interessati, i soggetti cui possono essere comunicati i dati personali, le limitazioni della finalità, il periodo di conservazione e altre misure per garantire un trattamento lecito e corretto;
- **Che**, in particolare, le condizioni generali e la specificazione del titolare del trattamento sono riconducibili alle norme di Legge già citate, nonché le finalità del trattamento sono basate sul già richiamato art. 151, comma 1, del D. Lgs. 152/06, lettere c) ed e), (riguardanti "l'obbligo del raggiungimento e gli strumenti per assicurare il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione", nonché "i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dall'ente di governo..."), così come richiesto dall'art. 6, comma 3, del Regolamento (UE) 679/16;
- **Che**, in particolare, sempre alla su richiamata normativa sono riconducibili le restanti voci indicate nel già citato Considerando 45, avuto riguardo alla precisa delimitazione dei compiti e delle modalità di esercizio del Servizio Idrico, i cui dati, organizzati in tipologie, sono stati a suo tempo conferiti dai comuni per il suo esercizio;
- **Che**, pertanto, i dati detenuti dai comuni e quelli del CAM riguardano il perseguimento di finalità del trattamento uniformi, nel quadro del pubblico interesse;
- **Ulteriormente che** il CAM S.p.A., a causa del suo stato di crisi finanziaria ha depositato in data 05 marzo 2018, dinanzi al Tribunale di Avezzano, un ricorso ex art. 161, sesto comma, l.f.;
- **Ulteriormente che**, con decreto n. 1/2018 del 19 marzo 2018, il Tribunale di Avezzano ha concesso alla Società il termine fino al 16 luglio 2018 per il deposito della proposta concordataria;
- **Ulteriormente che**, a seguito di apposita istanza, con decreto del 18 luglio 2018 il Tribunale di Avezzano ha concesso una proroga sino al 15 ottobre 2018;
- **Ulteriormente che** il CAM il 15 ottobre 2018 ha depositato presso il Tribunale di Avezzano la proposta di concordato, allegando la documentazione di cui all'art. 161, comma 2 e 3, l.f.;
- **Ulteriormente che**, per il raggiungimento dell'equilibrio finanziario della società, nella proposta depositata, rivestono particolare importanza l'obiettivo di ridurre le criticità connesse alla morosità ed il recupero dei ricavi da abusivismo;
- **Che** è altresì interesse delle amministrazioni comunali, individuare sacche di evasione connesse all'evasione dei tributi locali;
- **Che** la presente Convenzione tiene conto del Provvedimento del Garante della protezione dei dati personali Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche - 2 luglio 2015 (Gazzetta Ufficiale n. 179 del 4 agosto 2015),
- **Che** per quanto sopra esposto è sostanziale una collaborazione tra il CAM S.p.A. ed i Comuni, con lo scopo di aggiornare le informazioni, contenenti dati personali, e, se del caso, consentire l'aggiornamento dei ruoli ed una ricognizione delle "utenze irregolari", ai fini della riduzione del fenomeno dell'evasione tributaria e tariffaria.

Tanto premesso sulla scorta della base normativa indicata e sulle finalità istituzionali perseguite da entrambi i soggetti stipulanti la presente Convenzione,

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE

- le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante della presente Convenzione;

art. 1 - Finalità

Il CAM S.p.A. e il Comune di CARSOLI (AQ) convengono che lo scambio informativo tra le parti stipulanti avverrà per le seguenti finalità di aggiornamento delle informazioni, in quanto necessarie:

- allo svolgimento del servizio pubblico;
- per la riduzione del fenomeno dell'evasione tributaria (per il Comune) e tariffaria (per il CAM s.p.a.).

Le parti convengono che si intende per aggiornamento anche l'inserimento di nuove informazioni o la correzione delle stesse e che l'iscrizione nei ruoli e la ricognizione delle utenze irregolari rientrano nelle succitate finalità.

art. 2 - Oggetto

Oggetto della presente Convenzione riguarda esclusivamente le tipologie di dati personali, riportate nell'allegato A, che indica il formato di interscambio dei dati.

Le parti convengono che nel corso delle attività, qualora venissero individuate ulteriori e similari tipologie di dati personali connesse alle finalità enunciate nell'art. 1, strettamente necessarie ad assicurare il servizio pubblico, si potrà ulteriormente trattare tali informazioni previa precisa identificazione delle stesse e scambio formale degli assenti, da allegarsi alla presente Convenzione.

Agli effetti della presente Convenzione, è in ogni caso escluso il trattamento di categorie particolari di dati personali, ovvero relativi a condanne penali e reati, nonché di dati utili a disvelare una posizione di particolare fragilità.

art. 3 – Procedura di rilevazione

Il CAM S.p.A. e il Comune convenzionato, ognuno per quanto di competenza, individueranno uno o un numero limitato di dipendenti che opereranno quali interlocutori per lo scambio informativo e ne comunicheranno i riferimenti all'altra parte.

Il personale autorizzato del CAM previamente istruito, potrà recarsi presso il Comune convenzionato (erogatore) e, sotto l'autorità di quest'ultimo, consulterà gli archivi disponibili presso l'ufficio anagrafe e l'ufficio tributi, provvedendo a rilevare le informazioni da controllare, sulla base delle necessità risultanti al Consorzio.

Nei casi inversi, il personale autorizzato del Comune (fruitore), previamente istruito, potrà recarsi presso il CAM S.p.A. (erogatore), effettuando le corrispondenti operazioni sulla base dell'archivio anagrafico del Consorzio.

Ogni dato rilevato dovrà recare il nome del dipendente operate, la fonte (cioè l'archivio e l'eventuale riferimento interno) e i riferimenti temporali di rilevazione.

I dati acquisiti dagli operatori verranno inseriti in appositi file di interscambio, nei formati e nei limiti indicati nell'all. A.

I file di interscambio verranno trasferiti su apposite memorie di massa, appositamente crittate, che verranno trasportate, a cura del dipendente, presso l'ufficio di appartenenza.

Giunto presso l'ufficio di appartenenza, il medesimo dipendente provvederà a scaricare immediatamente il file di interscambio nei Sistemi Informativi del fruitore, mettendolo a disposizione dell'ufficio che effettuerà la comparazione dei dati.

Una volta effettuata tale operazione, il dipendente o i Sistemi Informativi provvederanno alla definitiva cancellazione in forma sicura e irreversibile del file nella memoria di massa che, solo successivamente, potrà essere riutilizzata sempre in forma crittata.

In alternativa all'impiego di memorie di massa, a cura dei responsabili dei Sistemi Informativi dei contraenti potranno essere concordati differenti sistemi sicuri di trasmissione dei dati (ad es.: SMTPS), ferme restando le disposizioni applicabili.

art. 4 – Consultazione degli archivi

Le operazioni di consultazione degli archivi di cui all'art. 3, commi 2 e 3, da parte del fruitore avverranno esclusivamente per interrogazione, anche incrociata, di uno o più campi (o delle corrispondenti voci) indicati in alt. A, nel rispetto dei principi di limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati personali, esattezza, nonché integrità e riservatezza, in relazione alle finalità perseguite.

art. 5 – Criteri di controllo dei dati

Ogni parte conviene che i file di interscambio verranno realizzati esclusivamente allo scopo di effettuare il controllo dei dati da aggiornare.

I file di interscambio resteranno a disposizione del fruitore il tempo necessario per effettuare i controlli, comunque non oltre un mese dalla rilevazione medesima. Trascorso tale periodo essi dovranno essere cancellati in forma sicura e irreversibile.

Prima della cancellazione, sulla base dei file di interscambio, ogni fruitore procede alla elaborazione dei dati e attiva le procedure di controllo, realizzando apposite basi di dati. Il periodo massimo di effettuazione delle procedure di controllo, nonché i tempi di conservazione dei dati, restano disciplinati da ciascuna parte.

Dei controlli con esito positivo (cioè per i quali si è provveduto all'aggiornamento delle informazioni) e dei relativi dati, nonché dell'origine delle operazioni svolte (cioè dell'indicazione del nome del dipendente che ha rilevato i dati, della fonte e dei riferimenti temporali) dovrà restare apposita registrazione permanente.

Dei controlli con esito negativo (cioè per i quali non si sono acquisite informazioni utili) si dovrà provvedere alla definitiva cancellazione in forma sicura e irreversibile, comunque non oltre un mese dalla loro effettuazione. Restano conservate solo le date e i nomi dei dipendenti che hanno effettuato la rilevazione, non associabili ad alcuno specifico controllo o dato rilevato.

Art. 6 – Protezione dei dati

Le parti convengono che agiscono quali autonomi titolari del trattamento, restando a ognuno attribuiti gli obblighi previsti in materia di protezione dei dati personali.

In ogni caso le parti, quando operano in qualità di fruitori, potranno utilizzare le informazioni acquisite esclusivamente per le finalità dichiarate nella presente Convenzione e garantiscono che non si verificheranno divulgazioni, comunicazioni, cessioni a terzi, né in alcun modo riproduzioni dei dati personali nei casi diversi da quelli obbligatori previsti dalla Legge, nonché per la tutela di un diritto in via stragiudiziale o in sede giudiziaria.

Nel caso di esercizio dei diritti di accesso dell'interessato, ovvero rettifica e cancellazione, nonché gli altri diritti previsti dall'Ordinamento, fermi restando gli obblighi stabiliti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679, la parte interessata darà avviso all'altra per le determinazioni del caso.

Art. 7 – Misure tecniche e organizzative

Le parti concordano che adotteranno le misure tecniche e organizzative necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, fermo restando che l'erogatore deve assicurare la protezione dei dati personali fino a presa in consegna da parte del fruitore.

Annualmente, le operazioni svolte da parte del personale preposto dai soggetti convenzionati vengono auditate separatamente da parte di CAM S.p.A. e dal Comune convenzionato. In caso di esiti anomali viene immediatamente informata la controparte, ferme restando le misure contingenti del caso. I soggetti convenzionati, quando necessario, adottano e concordano correzioni permanenti.

In caso di supposta violazione di dati personali, di cui agli artt. 33 e 34 del Regolamento (UE) 2016/679, la parte che ne viene a conoscenza adotterà immediatamente tutte le misure contingenti del caso e, fermi restando gli obblighi di propria spettanza, informerà tempestivamente l'altra, in maniera da consentire l'eventuale adempimento nei termini stabiliti dalle succitate norme.

Art. 8 -Durata e recesso

La presente Convenzione ha durata annuale e si rinnova tacitamente.

La parte interessata può recedere da tale Convenzione in qualsiasi momento formalizzando tale volontà con una comunicazione ufficiale inviata a mezzo raccomandata o pec. La Convenzione cesserà di produrre i suoi effetti al 30° giorno successivo alla ricezione della comunicazione suddetta, fermo restando che i dati personali acquisiti dalle parti continueranno ad essere trattati per le precipue finalità previste nell'art. 1.

Letto, approvato e sottoscritto.

Avezzano,

Il Sindaco del Comune di Carsoli
Avv. VELIA NAZZARRO

Il Presidente del Consiglio di Gestione CAM S.p.A.
Dott.ssa Manuela Morgante

ALLEGATO A

CONVENZIONE per attività di interscambio informativo tra il CAM S.p.A. e il Comune di CARSOLI
 FORMATO DI INTERSCAMBIO DEI DATI

CATEGORIA	CAMPI:
Campi Rilevabili	
Generalità	
	Nome
	Cognome
Data e luogo di nascita	
	Data di nascita
	Luogo di nascita
Indirizzo completo di residenza	
	Vicolo/Via/Viale/Piazza/Piazzale/Altro
	Civico
	Interno
	Frazione;
	Comune di Residenza;
Indirizzo completo di dimora/domicilio	
	Vicolo/Via/Viale/Piazza/Piazzale/Altro
	Civico
	Interno
	Frazione;
	Comune di Residenza;
Indirizzo completo di allacciamento	
	Vicolo/Via/Viale/Piazza/Piazzale/Altro
	Civico

	Interno
	Frazione;
	Comune di Residenza;
Codice Fiscale	
Partita IVA	
Campi da inserire	
Generalità operatore*	
	Nome
	Cognome
Archivio*	
	Tipo archivio
	Riferimenti archivio
Riferimenti temporali*	
	Data, in formato GG/MM/AAAA
	Ora, in formato HH/MM/SS
NOTA1: il formato di interscambio è unico sia per il Comune che per il CAM, ma resta inteso che alcuni dei campi e delle categorie rilevabili potrebbero non essere acquisibili per una delle due parti. Inoltre il fruitore non è tenuto a rilevare tutti i campi e le categorie di dati previsti.	
NOTA2: le categorie da inserire munite di asterisco (*) sono obbligatorie.	
NOTA3: in caso di informazioni raggruppabili in Categorie, il fruitore può prescegliere l'organizzazione ritenuta più utile.	
NOTA4: è possibile concordare formalmente tra i fruitori l'acquisizione di ulteriori informazioni simili a quelle indicate, aggiornando la presente tabella.	

FORMATO FILE (con separatore di campo definito (ad es. tab):

- xls, oppure:
- csv, oppure:
- txt

NOTA5: I dati saranno elaborati con dbms MySQL Server 5.5 e/o Microsoft excel

FORMATO CARATTERI: Alfanumerico

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Dott.ssa Velia Nazzarro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Francesco Cerasoli

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione

- Viene pubblicata in data odierna sul sito web del Comune – albo pretorio on line per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, c. 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267/2000 – art. 32 c. 1 Legge 18.06.2009 n. 69)
- E' stata compresa nell'elenco prot. n° 6724 in data odierna delle delibere comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. 18.08.2000 n. 267)
- E' copia conforme all'originale

Dalla Residenza Comunale, li 02/08/2019

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Francesco Cerasoli

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 del T.U.)
- E' divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3 del T.U. 267/2000)
- E' stata pubblicata sul sito web del Comune – albo pretorio on line – come prescritto dall'art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000 e dall'art. 32 c. 1 Legge 18.06.2009 n. 69, per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____

Dalla Residenza Comunale, li

Il Segretario Comunale
